



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2018

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone lo scopo di definire precisi criteri normativi riguardanti la determinazione dell'assegno divorzile, relativamente al quale sono emersi orientamenti giurisprudenziali contrastanti. A tal proposito, si rammenta che una consolidata giurisprudenza in materia di assegno divorzile ha sempre ravvisato, quale primo presupposto e criterio di determinazione del predetto assegno, l'assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita goduto dall'ex coniuge in costanza del matrimonio. Si tratta di casi in cui si è applicata, non sempre in maniera del tutto appropriata, la norma sull'assegno post-matrimoniale come interpretata dalla consolidata giurisprudenza, con conseguente vasta risonanza presso l'opinione pubblica a causa, molto spesso, dell'eccessiva entità dell'assegno disposto a favore del coniuge, per così dire, «debole», specie quando l'ex coniuge – generalmente, il marito – era obbligato a corrispondere un assegno assai cospicuo. In sede di giurisprudenza di legittimità, tuttavia, si è recentemente registrato – con la sentenza della Cassazione civile n. 11504 del 10 maggio 2017 – un orientamento completamente opposto. La Corte ha affermato, infatti, che l'assegno divorzile può essere concesso unicamente all'ex coniuge che non abbia l'autosufficienza economica e che non sia, quindi, in grado di provvedere al proprio mantenimento. Conseguentemente, adeguandosi a questa nuova interpretazione, un'ordinanza del tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017, ha affermato che l'assegno può essere chiesto dall'ex coniuge avente diritto al gratuito patrocinio – il quale versi, quindi, in condizione di povertà – non assumendo alcuna

rilevanza ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio e l'impegno dedicato dallo stesso ex coniuge alla famiglia. Altre pronunce hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell'assegno divorzile, per la determinazione del quale va tenuto in debito conto anche, sebbene unitamente ad altri criteri, il tenore di vita matrimoniale (tribunale di Udine, sentenza n. 513 del 1° giugno 2017).

In conclusione, il contrastante quadro giurisprudenziale che si è venuto a creare richiede un urgente intervento legislativo, volto a fissare precise linee normative che – adeguando la disciplina sull'assegno di divorzio a quelle della maggior parte dei Paesi europei – rispondano alla necessità di introdurre, anche nel nostro ordinamento, una soluzione di equità familiare che vada incontro alle esigenze della società civile. Per tali motivi, anche alla luce dei rilievi emersi in sede di audizioni, il presente disegno di legge ripropone il testo – pressoché identico – risultante dall'esame del provvedimento nel corso della XVII legislatura e comprendente le modifiche approvate dalla II Commissione Giustizia della Camera.

In particolare, il disegno di legge interviene, all'articolo 1, sull'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale sesto comma (cui sono apportate significative modifiche) ed aggiungendo due ulteriori disposizioni. Il nuovo comma sesto dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 prevede che, con la sentenza di divorzio, il tribunale dispone l'attribuzione di un assegno allo scopo di compensare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei

coniugi determinato dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili). Un primo elemento di novità, quindi, riguarda il fatto che il coniuge economicamente più debole ha sempre diritto all'assegno. Di conseguenza, è soppresso il riferimento al possesso di mezzi adeguati (o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), da parte del richiedente, come presupposto del diritto all'assegno di divorzio. Altre novità riguardano gli elementi di valutazione nella determinazione dell'assegno periodico da parte del tribunale, che diventano oggetto di un nuovo settimo comma - riformulato come risultante dall'esito dell'esame in II Commissione Giustizia della Camera - secondo cui, in rapporto alla durata del matrimonio, devono essere tenute in debito conto: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della co-

munione spirituale e materiale. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale. In aggiunta, il nuovo ottavo comma introduce un'ulteriore innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, il tribunale può attribuire l'assegno solo per un determinato periodo. Il nuovo nono comma disciplina i casi in cui l'assegno non è dovuto (nuove nozze, unione civile con altra persona, stabile convivenza del richiedente l'assegno), stabilendo altresì che l'obbligo di corresponsione non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge estende l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 5 della legge sull'assegno di divorzio anche agli scioglimenti delle unioni civili, già previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Infine, le modifiche a tale ultima disposizione disposte dall'articolo 1, comma 4, del disegno di legge hanno natura di coordinamento con la illustrata novella dell'articolo 5 della legge sul divorzio.

Da ultimo, l'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dal disegno di legge, includendovi anche i procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono inseriti i seguenti:

«Ai fini di cui al sesto comma il Tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli in comune non economicamente indipendenti e il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

Tenuto conto di tutte le circostanze indicate nel settimo comma il Tribunale può

predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza».

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si applicano anche nei casi di scioglimento delle unioni civili.

4. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto all'undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al quattordicesimo comma».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00